

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI:**

RELAZIONE INTEGRATIVA SULL'ANALISI DI IMPATTO

Indice

1	Introduzione.....	2
2	Il perimetro di riferimento: individuale o di gruppo.....	2
2.1	Numero di soggetti collegati	3
2.2	Oneri di coordinamento	4
2.3	Limiti alle attività di rischio	4
2.4	Operazioni da assoggettare alle procedure.....	6
3	L'identificazione degli "stretti familiari"	8
3.1	Le definizioni degli "stretti familiari": un quadro sinottico	8
3.2	Simulazione del numero degli stretti familiari	9
4	Le operazioni infra-gruppo.....	11

Dicembre 2011

SINTESI

Questa relazione integra l'analisi di impatto effettuata in occasione della prima consultazione pubblica sulla normativa secondaria in materia di soggetti collegati. L'analisi si sofferma su tre temi: il perimetro (individuale o di gruppo) dei soggetti collegati, la definizione degli "stretti familiari", le operazioni infra-gruppo.

L'analisi ha mostrato che è preferibile un perimetro unico di gruppo di soggetti collegati. Tale scelta - in linea con le indicazioni fornite dal CICR - non comporta maggiori oneri per il censimento dei soggetti connessi, al netto di un'efficace azione di coordinamento da parte della capogruppo, e consente di evitare fenomeni di elusione.

I risultati di un esercizio di simulazione su varie definizioni di "stretti familiari" mostrano come quella proposta in consultazione risulta significativamente più ampia rispetto ad altre (IAS, Consob). Una definizione che escluda quantomeno gli affini di secondo grado sarebbe in grado di ridurre i costi per gli intermediari, senza avere effetti particolari sull'efficacia dell'impianto normativo.

In merito alle operazioni infra-gruppo, l'ampliamento delle possibilità di deroga dalle procedure previste dalla disciplina aumenterebbe la flessibilità operativa degli intermediari pur comportando maggiori costi a carico dell'Autorità di vigilanza, che dovrebbe verificare le modalità di applicazione della deroga.

1 Introduzione

Il presente documento rappresenta un contributo allo sviluppo della normativa secondaria in materia di attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati. Esso integra l'analisi d'impatto effettuata in occasione della prima consultazione della normativa¹, soffermandosi su alcuni aspetti non esaminati in precedenza.

In particolare, l'analisi affronta, nei tre paragrafi successivi, alcuni temi sollevati anche nel corso della seconda consultazione, meritevoli di ulteriori approfondimenti. Essi riguardano il campo di applicazione della normativa e, in particolare: i) la scelta relativa al perimetro dei soggetti collegati (individuale o di gruppo); ii) nell'ambito dei soggetti connessi alle parti correlate, il perimetro da considerare per la definizione degli "stretti familiari"; iii) l'eventuale esenzione delle operazioni infra-gruppo.

2 Il perimetro di riferimento: individuale o di gruppo

L'articolazione in gruppo di una quota rilevante del sistema bancario italiano ha posto il problema di stabilire se, qualora ci si trovi in presenza di una realtà di gruppo, il perimetro dei soggetti collegati debba essere individuale (quindi diverso per ogni società), o di gruppo

¹ Per gli aspetti già esaminati si rimanda alla Relazione preliminare sull'analisi d'impatto, cfr. Banca d'Italia, Documento per la consultazione – Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, maggio 2010, pag. 59.

(unico per tutte le società del gruppo); tale tema è centrale nell'ambito della normativa in esame. In particolare le due opzioni prevedono, rispettivamente che:

- opzione 1) ogni società individua i propri soggetti collegati e applica la normativa esclusivamente nei confronti di questi ultimi (perimetro individuale);
- opzione 2) ogni società individua i propri soggetti collegati e applica la normativa sia nei confronti di questi ultimi, sia nei confronti dei soggetti collegati alle altre società del gruppo (perimetro di gruppo).

Una volta definito, tale perimetro diverrebbe il punto di riferimento sia per i limiti alle attività di rischio, sia per l'applicazione delle procedure previste per le operazioni con soggetti collegati.

Di seguito, le due opzioni sono valutate con riferimento agli effetti che avrebbero sui seguenti profili:


- numero dei soggetti e oneri del censimento
- oneri di coordinamento
- limiti alle attività di rischio
- operazioni da assoggettare alle procedure

2.1 Numero di soggetti collegati

Le attività connesse all'identificazione dei soggetti collegati richieste dalle due opzioni sono equivalenti. In entrambi i casi, infatti, ogni società deve farsi carico di individuare le proprie parti correlate e, nel caso dell'opzione 2, comunicarne gli estremi alla capogruppo. Gli oneri legati all'individuazione dei soggetti collegati, dunque sono uguali.

Allo stesso modo, il numero di soggetti complessivamente individuato da tutte le società del gruppo è lo stesso sotto le due opzioni. Ciò che cambia significativamente, invece è il numero di soggetti collegati che ciascuna società deve considerare ai fini dell'applicazione della normativa. Nell'esempio riportato in fig. 1, in base all'opzione 1 il perimetro di riferimento per la società A sarebbe costituito da n. 10 soggetti, mentre con l'opzione 2 da n. 50 soggetti (pari al numero di soggetti complessivamente individuati da tutte le società del gruppo). In particolare, la combinazione di un perimetro di gruppo, con una definizione "ampia" di stretti familiari (cfr. par. 3) determinerebbe un numero di soggetti collegati molto elevato.

Fig. 1



La maggiore numerosità del perimetro di riferimento, tuttavia, non rappresenta un costo di per sé; al fine di valutarne l'onere occorre considerare gli effetti, descritti nei paragrafi successivi, che la numerosità comporta.

2.2 Oneri di coordinamento

L'adozione di un perimetro di gruppo richiede una maggiore interazione tra le società ad esso appartenenti e una più intensa attività di coordinamento della capogruppo. È necessario, infatti, che tutte le informazioni relative ai soggetti collegati di ciascuna società siano condivise e confluiscono in un archivio accentrato. Tale livello di integrazione non sarebbe necessario se si adottasse un perimetro individuale.

Da quanto emerso nell'analisi d'impatto preliminare, l'impianto di un sistema informativo sarebbe mediamente più oneroso per un gruppo di grandi dimensioni: l'incidenza sui costi operativi è circa il triplo; il dato dovrebbe riflettere proprio la maggiore complessità del sistema informativo e dei meccanismi di coordinamento rispetto al caso di una banca individuale. Tuttavia, rispetto all'allestimento di tanti archivi individuali nelle singole società, l'impianto e la gestione di un unico sistema integrato di gruppo potrebbe consentire significative economie.

Le banche quotate – oggetto anche della disciplina Consob – rappresentano un caso degno di nota. La disciplina Consob infatti non fa riferimento al gruppo, ma si rivolge alle singole società. Pertanto, le banche quotate o con titoli diffusi potrebbero essere chiamate a modificare le modalità con cui attualmente gestiscono le informazioni relative ai soggetti collegati. Tuttavia l'ipotesi di un gruppo bancario quotato privo di un sistema informativo altamente integrato – in termini di procedure, processi e infrastrutture – appare poco probabile.

2.3 Limiti alle attività di rischio

Su indicazione del Cicer, i limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati devono trovare applicazione necessariamente su base consolidata e, solo in via eventuale, su base

individuale. Nelle Disposizioni in corso di emanazione la Banca d'Italia ha previsto limiti anche su base individuale, sebbene più blandi rispetto a quelli su base consolidata.

I due perimetri (per l'individuazione dei soggetti e per il calcolo dei limiti) sono legati tra loro, ma concettualmente separati: il primo riguarda l'identificazione delle controparti, il secondo l'identificazione del detentore delle attività di rischio (singola società, gruppo nel suo complesso). Teoricamente è possibile incrociare le due dimensioni e ottenere così 4 diversi ambiti di applicazione delle norme relative ai limiti; tali possibilità sono descritte di seguito.

- Limite consolidato:

- a) perimetro di gruppo; nel calcolo del limite entrerebbero le attività detenute da tutte le società del gruppo nei confronti del soggetto individuato come collegato da almeno una società del gruppo;
- b) perimetro individuale; nel calcolo del limite entrerebbero tutte le attività detenute dalle sole società del gruppo a cui quel soggetto risulti direttamente collegato (es.: il soggetto è esponente di più di una società del gruppo).

- Limite individuale:

- c) perimetro individuale: sarebbero assoggettate a limiti le attività detenute dalla società nei confronti dei soggetti collegati direttamente alla società;
- d) perimetro di gruppo: sarebbero assoggettate a limiti anche le attività detenute dalla società nei confronti di soggetti individuati come collegati da altra società del gruppo.

Di seguito sono messi in evidenza pro e contro delle diverse soluzioni prospettate, rispettivamente, per il limite consolidato (soluzioni a e b) e per quello individuale (c e d).

Per quanto riguarda il limite consolidato, la soluzione b) (perimetro individuale) ridimensionerebbe in misura sostanziale la valenza – prevalentemente consolidata – che il Cidr ha inteso attribuire a tale parte della normativa. Un effettivo consolidamento si avrebbe solo nei casi in cui la controparte risulti “collegata” contemporaneamente a più società del gruppo; ciò renderebbe facile l'elusione dei limiti, in quanto basterebbe “spostare” l'esposizione in capo ad una società del gruppo cui il soggetto risulti non direttamente collegato. Tale soluzione potrebbe comportare l'esclusione di parte delle attività di rischio nei confronti di un dato soggetto e non sarebbe coerente con l'utilizzo di una base molto ampia, quale il patrimonio di vigilanza consolidato, come parametro di riferimento per il calcolo del limite consolidato. In definitiva con l'adozione della soluzione b) si perderebbero gran parte dei benefici – riconducibili alla stabilità del soggetto vigilato – che caratterizzano le misure di vigilanza di tipo consolidato.

Con riferimento al limite individuale, il perimetro di gruppo potrebbe ricondurre fra le attività di rischio con soggetti collegati un numero maggiore di esposizioni. Tuttavia è bene tener presente che esiste in ogni caso un limite consolidato, che in determinati casi potrebbe risultare più stringente (le soglie sono inferiori, anche se la base di calcolo è più ampia).

Inoltre, l'adozione di perimetri differenti per i due limiti (individuale per il limite individuale, di gruppo per quello consolidato) non presenterebbe vantaggi operativi poiché andrebbero in ogni caso monitorate le esposizioni verso soggetti collegati alle altre società, per assicurare il rispetto del limite consolidato.


2.4 Operazioni da assoggettare alle procedure

Le procedure previste dalla normativa in corso di emanazione per le operazioni con soggetti collegati introducono una serie di obblighi, sia nella fase istruttoria che in quella deliberativa, che da un lato allungano e rendono più oneroso il processo decisionale, dall'altro salvaguardano l'interesse della società in presenza di potenziali conflitti d'interesse.

I maggiori benefici di un perimetro dei soggetti collegati di gruppo (rispetto a uno individuale) dipendono dal grado di rischio che operazioni concluse con soggetti collegati ad altre società del gruppo (ma non a sé) siano portatrici di conflitti d'interesse.

Al riguardo, si considerino gli esempi rappresentati nella fig. 2. Nel primo caso, la società D, nell'effettuare un'operazione con un soggetto collegato alla Holding (H), potrebbe subire un'influenza rilevante da parte di quest'ultima. Al contrario, nel secondo caso, la società C che affida un soggetto collegato alla società D non dovrebbe subire particolari condizionamenti. In generale, nelle operazioni con soggetti collegati ad altre società del gruppo, la presenza di un rischio di conflitto d'interessi dipende da diversi fattori, tra i quali rientrano la particolare conformazione della catena di controllo, la struttura dell'azionariato e, in ogni caso, l'effettiva configurazione dei rapporti di forza all'interno del gruppo; a seconda della situazione, il rischio di conflitto d'interessi può variare significativamente.

Fig. 2




Riguardo all'onerosità delle procedure, poiché la normativa prevede una graduazione della loro intensità in funzione della tipologia e dell'importo delle operazioni, oltre ad alcuni casi di deroga, è necessario distinguere tra le diverse fattispecie, schematicamente rappresentate in fig. 3.

Le procedure per le operazioni di maggiore rilevanza sono quelle che assorbono maggiori risorse e richiedono tempi più lunghi; si stima, tuttavia che esse si limitino a un

numero esiguo di casi², anche in considerazione del fatto che la “rilevanza” è calcolata avendo come riferimento un aggregato molto ampio (il patrimonio di vigilanza consolidato). Le operazioni di minore rilevanza presentano un’onerosità più contenuta rispetto alle precedenti, considerato che il ruolo degli amministratori indipendenti è più circoscritto e la fase deliberativa è più snella, non essendo presente una riserva a favore del Consiglio di amministrazione. Infine, le operazioni ordinarie e quelle di importo esiguo, che dovrebbero costituire la componente più numerosa, presentano un onere molto basso, se non nullo, poiché le prime beneficiano di ampie possibilità di deroga e le seconde sono totalmente esentate dalla normativa.

Fig. 3



Sebbene in un solo scenario, abbastanza improbabile³, gli oneri del perimetro di gruppo possano essere rilevanti in rapporto ai benefici, nel complesso questa scelta assicura un beneficio netto positivo nella quasi totalità dei casi.

² In base alla rilevazione prima della diffusione del primo documento di consultazione, i 23 intermediari interessati hanno segnalato, complessivamente, circa 300 operazioni di importo significativo all'anno, in media 13 a testa, con un'incidenza maggiore per gli intermediari più grandi; cfr Relazione preliminare sull'analisi d'impatto, cit..

³ Si tratta dell'esempio B in fig. 2 (le operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati ad altre società del gruppo che non danno luogo a forti conflitti di interesse).

3 L'identificazione degli “stretti familiari”

Dalla definizione di “stretti familiari” dipende, in maniera lineare, il numero di soggetti connessi da individuare per ogni parte correlata persona fisica. Di seguito, dopo aver inquadrato il tema della definizione degli “stretti familiari”, si presentano i risultati di un esercizio di simulazione, che mira a stimare il numero medio di “stretti familiari” sotto diverse ipotesi. La lettura dei risultati della simulazione necessita di una certa cautela: le ipotesi utilizzate nell'analisi sono riferibili a esempi “astratti”, disegnati per essere rappresentativi; nella realtà i risultati potrebbero essere molto differenti a causa di specificità relative alle singole situazioni.

3.1 Le definizioni degli “stretti familiari”: un quadro sinottico

L'identificazione degli stretti familiari comporta scelte in merito al perimetro da tracciare, attorno a una persona fisica; tali scelte possono riguardare il grado di parentela, l'eventuale inclusione degli affini, la direzione del legame (ascendente, discendente, collaterale). Agendo su queste tre dimensioni, è possibile ottenere una definizione di stretti familiari più o meno ampia.

Nel Riquadro 1 sono presentate alcune differenti definizioni di “stretti familiari” che sono state proposte da varie autorità e *regulatory bodies* per le loro finalità istituzionali:

Riquadro 1: definizione di “stretti familiari”

Banca d'Italia (2° consultazione)

I parenti e gli affini fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

Consob

Si considerano *stretti familiari di un soggetto* quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

IAS 24 (versione omologata nel luglio 2010)

Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

Tra le definizioni presentate, quella proposta dalla Banca d'Italia nel corso della consultazione pubblica è la più stringente, ossia quella che include, all'interno della categoria degli stretti familiari, il maggior numero di soggetti. Utilizzando questa definizione, gli stretti familiari comprendono i parenti fino al secondo grado, legati al soggetto anche da legami acquisiti, sia in linea ascendente sia discendente. Differentemente, lo IAS 24 propone un perimetro più ristretto (che identifica cioè come "stretti" un insieme molto limitato di familiari): di fatto, l'insieme di stretti familiari coincide con i discendenti di primo grado; si tenga conto, tuttavia, che il tenore della definizione IAS è differente: questa impone delle presunzioni minime, che il singolo intermediario può integrare qualora ne ravvisi la necessità. La definizione proposta nello IAS 24 è adottata anche dalla Consob per la propria disciplina sulle parti correlate.

3.2 Simulazione del numero degli stretti familiari

Questo paragrafo offre una stima del numero di stretti familiari che intermediari di differenti dimensioni, sarebbero chiamati a censire tra i "soggetti connessi alle parti correlate" sotto diverse ipotesi definitorie. Poiché il fenomeno è rilevabile solo con riferimento alle parti correlate persone fisiche, la stima si è limitata al novero dei familiari dei soli esponenti aziendali, che rappresentano il caso più frequente.

Per procedere alla stima sono state formulate alcune ipotesi in merito alla conformazione della struttura familiare e a quella del gruppo bancario: l'Appendice illustra nel dettaglio le ipotesi formulate e le fonti utilizzate.

Le definizioni alternative esaminate per tracciare il perimetro degli "stretti familiari" sono le seguenti, elencate secondo un criterio di ampiezza decrescente:

- Banca d'Italia, Disposizioni in consultazione (BI): parenti e affini fino al 2° grado;
- BI, escludendo gli affini di II grado
- BI, escludendo tutti gli affini (sia di 1°, sia di 2° grado);
- BI, escludendo tutti i familiari (sia parenti, sia affini) di II grado;
- IAS 24.

Le definizioni sopra descritte sono state utilizzate per stimare il numero di "stretti familiari" connessi alle parti correlate di tre diverse categorie dimensionali di intermediari⁴:

- un gruppo di grandi dimensioni: rappresentativo di un primario player nazionale;
- un gruppo di medie dimensioni: rappresentativo di un operatore rientrante tra i primi 20 operatori nazionali;
- una banca individuale.

La tav. 1 mostra i principali risultati della simulazione.

⁴ Per un'illustrazione dettagliata delle ipotesi utilizzate si rinvia all'Appendice A.2.

**Numero di stretti familiari connessi agli esponenti aziendali,
sotto diverse opzioni definitorie**

	Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3	Ipotesi 4	Ipotesi 5
	Parenti e affini 1° e 2° grado (BI)	BI tranne affini di 2° grado	Parenti e affini 1° grado	Parenti 1° e 2° grado	IAS 24 (presunzioni e minima)
Gruppo grande	8.070	6.078	4.709	4.610	1.810
Gruppo medio	575	433	335	328	129
Banca individuale	106	80	62	60	24

Per un **gruppo di grandi dimensioni**, l'esercizio mostra, per la definizione BI – ipotesi 1, la più estensiva – un valore complessivo di oltre 8.000 stretti familiari.

L'esclusione dei soli affini di 2° grado (ipotesi 2) comporta una significativa riduzione (pari a circa il 25 per cento) nel numero di stretti familiari individuati, pari a circa 6.000 individui.

Le ipotesi 3 e 4, che escludono dal perimetro degli stretti familiari rispettivamente i familiari di 2° grado e gli affini, giungono a risultati tra loro analoghi, pari rispettivamente a circa 4.700 e 4.600 soggetti: rispetto alla definizione BI esse implicano una riduzione del numero degli stretti familiari nell'ordine del 40 per cento. La definizione IAS individua un numero di stretti familiari sensibilmente inferiore, pari a circa 1.800 soggetti⁵.

La lettura dei risultati relativi a un **gruppo di medie dimensioni** conduce a considerazioni che, riproporzionate rispetto alle dimensioni, sono analoghe a quelle effettuate in precedenza. Il numero di stretti familiari individuati varia da un massimo di 575 soggetti (ipotesi 1) a un minimo di 129 (ipotesi 5).

Ovviamente, il tema della definizione degli stretti familiari è rilevante principalmente per i gruppi di grandi dimensioni (se si accoglie il perimetro di soggetti collegati di gruppo, come sostenuto nel par. 2): una struttura che si articola su un numero molto elevato di società determina un numero potenziale di soggetti da censire (e a cui successivamente applicare la regolamentazione) nell'ordine delle migliaia. Per una **banca individuale**, invece, il passaggio dall'ipotesi meno restrittiva dello IAS 24 a quella più restrittiva della seconda consultazione della Banca d'Italia determina, sotto le ipotesi utilizzate, un incremento di soggetti da censire nell'ordine delle 80 unità (da 24 a 106 soggetti).

Nella scelta della definizione da adottare è necessario contemperare due esigenze contrapposte. Il perimetro di soggetti, infatti, dovrebbe essere da un lato ampio a sufficienza da includere tutti coloro che sono effettivamente legati da un rapporto stretto con una parte

⁵ Questo valore sale a circa 2.300 allargando la definizione fornita dallo IAS 24 a tutti i discendenti a valle dell'esponente.

correlata, che potrebbero essere portatori diretti degli interessi di quest'ultima; dall'altro, l'ampiezza del perimetro dovrebbe essere tale da evitare costi eccessivi (per il censimento dei soggetti e per la *compliance* alla normativa in esame) rispetto ai rischi di conflitto d'interesse che le relazioni di parentela siano in grado effettivamente di generare.

Si consideri, infatti, che da un lato un ampliamento del grado di parentela determina una crescita lineare dei soggetti (e dei possibili dei costi), dall'altro il beneficio marginale di tale ampliamento è negativo, poiché il legame con la parte correlata si affievolisce. La definizione proposta dalla Banca d'Italia, rispetto a quella IAS da un lato diminuirebbe le possibilità di elusione della normativa, ma dall'altro aumenterebbe la probabilità di applicare la disciplina a soggetti "lontani" dalla parte correlata.

L'utilizzo delle definizioni IAS è tuttavia problematico all'interno di un quadro regolamentare di natura prudenziale: come noto, gli IAS sono volti a delineare un perimetro minimo, che l'intermediario dovrebbe eventualmente integrare; al contrario, la normativa prudenziale dovrebbe essere ancorata a parametri oggettivi e non dipendenti dall'interpretazione soggettiva dei soggetti vigilati.

Più complesso è valutare se sia più intenso il legame con i parenti di 2° grado (ipotesi 4) piuttosto che con gli affini di 1° (ipotesi 3). In tal caso, l'individuazione delle differenze è arbitraria e soggettiva. Pertanto, l'ipotesi 3 è indifferente, in quanto oggettivamente indistinguibile dall'ipotesi 4. Al contempo, se l'obiettivo è quello di minimizzare il numero di familiari da classificare come soggetti connessi (a parità di intensità del legame con l'esponente), le due opzioni risultano ancora indifferenti: il numero di soggetti individuati in entrambi gli scenari è quasi identico.

L'ipotesi 2, infine, che prevede l'esclusione dei soli affini di 2* grado, presenta caratteristiche desiderabili in termini di oggettività. Infatti gli affini di 2° grado presenta la minore intensità di legame con l'esponente. Al tempo stesso l'ipotesi 2 consente di ottenere una diminuzione dei soggetti individuati, rispetto all'ipotesi 1 – posta in consultazione – nell'ordine del 25 per cento.

4 Le operazioni infra-gruppo

A differenza dei limiti alle attività di rischio, le disposizioni in materia di procedure – nella versione posta in consultazione – si applicherebbero anche alle operazioni con, o tra, società controllate, con la sola eccezione dei casi di controllo totalitario. Ciò dovrebbe tutelare l'integrità delle operazioni, anche nell'interesse degli *stakeholders* di tutte le singole componenti del gruppo e in particolare degli azionisti di minoranza.

Una seconda opzione, , introdurrebbe elementi di maggiore flessibilità attraverso un ulteriore criterio di deroga; in particolare, si consentirebbe alla banca controllante di non applicare le procedure più rigorose – pur in assenza di controllo totalitario – qualora non vi siano altri soggetti collegati con "significativi interessi" nell'operazione.

Per valutare la portata delle due opzioni è stata innanzitutto misurata la rilevanza degli azionisti di minoranza nei gruppi bancari italiani. In secondo luogo è stata calcolata la frequenza dei casi in cui, all'interno dei gruppi bancari, non risulta applicabile la deroga generale, prevista per le partecipazioni totalitarie; in questi casi potrebbe eventualmente operare la seconda deroga, prevista dalla seconda opzione. Infine è stato esaminato il caso

particolare delle banche controllate in misura non totalitaria all'interno dei gruppi, al fine considerare le caratteristiche dei relativi azionisti di minoranza.

Una misura aggregata delle interessenze detenute da soggetti esterni al gruppo è data dalla quota di patrimonio contabile consolidato di pertinenza di terzi (*minorities*), calcolata a dicembre 2010. Tale quota è pari, in media, al 3,2% per la totalità dei gruppi, al 2,7% se si considerano solo i maggiori cinque. Dei 76 gruppi bancari italiani, 9 operatori – in prevalenza di media dimensione – presentano una quota di *minorities* superiore al 10% del patrimonio contabile consolidato.

Analizzando più in dettaglio la struttura proprietaria a livello di singola società è possibile distinguere le situazioni in cui le *minorities* siano limitate a una frazione molto contenuta del capitale sociale ovvero rappresentino una quota rilevante di esso. In particolare, è stata esaminata la struttura societaria delle sole componenti bancarie italiane dei gruppi (escludendo la capogruppo). Sono state così censite 141 banche; nel 37,6% dei casi il controllo è pressoché totalitario, dunque tali banche sarebbero sempre esentate dall'applicazione delle procedure. Nel 27% dei casi la quota dei soci di minoranza è compresa tra l'1 e il 20%, mentre nel restante 35% tale valore assume dimensioni più consistenti e superiori al 20% (tav. 2).

Tav. 2

**Distribuzione delle banche italiane per rilevanza
della partecipazione facente capo ai soci di minoranza**

	ambito di riferimento			
	Primi 5 gruppi	Primi 10 gruppi	Gruppi quotati	Totale gruppi
< 1%	43,3%	37,1%	42,9%	37,6%
1% - 20%	31,3%	33,7%	31,6%	27,0%
> 20%	25,4%	29,2%	25,5%	35,5%
	100%	100%	100%	100%
Per memoria: n. banche considerate (1)	67	89	98	141

(1) Banche individuali appartenenti a gruppi, esclusa la capogruppo.

Infine, l'attenzione si è concentrata sull'identità dei soggetti che detengono partecipazioni di minoranza nel capitale sociale di banche facenti parti di un gruppo bancario. In particolare, ci si è soffermati sulle banche: i) appartenenti ai primi 5 gruppi bancari italiani; ii) con una quota particolarmente rilevante di *minorities* (maggiore del 20% del capitale). Nell'80 per cento dei 15 casi osservati, la partecipazione di minoranza è detenuta da soggetti riconducibili al settore pubblico, in prevalenza Fondazioni bancarie (nel caso delle ex casse di risparmio), ed enti locali; nel rimanente 20 per cento dei casi è riconducibile a società d'investimento o intermediari a capitale privato.

In sintesi, dall'analisi emerge una presenza piuttosto diffusa degli azionisti di minoranza, anche se quantitativamente poco rilevante. Le *minorities* sono in gran parte concentrate in un numero molto contenuto di soggetti (molto spesso a carattere pubblico) la cui partecipazione è legata a motivazioni di carattere istituzionale.

Nel complesso, l'applicazione delle procedure alle operazioni infragruppo consente di tutelare tutti i portatori di interesse delle singole società di un gruppo bancario; il maggior grado di tutela di tali soggetti potrebbe determinare effetti positivi sul costo e sulla disponibilità di capitale per gli intermediari. Di contro, ridurrebbe il grado di flessibilità nel porre in essere operazioni volte a riallocare le risorse tra le diverse componenti di un soggetto economico unitario.

La deroga che esenta le società tra cui intercorrono rapporti di controllo totalitari, introduce già un primo grado di flessibilità; essa opererebbe in circa un terzo dei casi, senza compromettere in misura significativa l'integrità delle operazioni, in considerazione della sostanziale coincidenza dei soggetti economici. Negli altri casi, in assenza di ulteriori previsioni, troverebbero applicazione le procedure previste dalla normativa (pur rimanendo valide, in ogni caso, tutte le altre tipologie di esenzione e deroga operanti in via generale, che spesso attenuano la portata delle norme).

L'introduzione di un ulteriore criterio di deroga (seconda opzione), rappresenterebbe un beneficio per gli intermediari (in particolare per le banche controllanti), poiché aumenterebbe la flessibilità operativa, riducendo tempi e costi delle operazioni infra-gruppo; la norma avrebbe inoltre il pregio di allineare maggiormente la normativa Banca d'Italia a quella prevista dalla Consob per i soggetti quotati. La discrezionalità lasciata agli intermediari nel definire le caratteristiche operative della deroga comporterebbe, in ogni caso, maggiori costi a carico dell'Autorità di vigilanza, sulla quale ricadrebbe infatti l'onere di verificare la correttezza dei criteri scelti, oltre che la loro effettiva applicazione.

Appendice

Questa Appendice presenta le ipotesi utilizzate nell'esercizio di simulazione presentato nel Capitolo 3 relative alla i) struttura familiare e ii) struttura del gruppo bancario.

A.1 Struttura familiare

Per giungere a una quantificazione del numero di stretti familiari, sono state introdotte delle ipotesi demografiche che consentano di ricostruire, a partire da un soggetto di interesse (nel nostro caso, un esponente) l'intera struttura di relazioni familiari. Per rendere omogenea l'analisi, si è identificato un profilo teorico che simula un esponente "rappresentativo". Per questo esponente, la struttura familiare è stata ricostruita a partire da dati socio/demografici validi per l'intera popolazione

In particolare sono state utilizzate le seguenti ipotesi:

- età media esponente: 43 anni (fonte: elaborazione su dati Istat, 2001 e AUB, 2010⁶)
- probabilità presenza partner a 43 anni: 0,86 (fonte: elaborazione su dati Istat, 2001⁷)
- numero medio figli: 1,12 (fonte: elaborazione su dati Istat, 2001)
- numero medio fratelli: 0,69 (elaborazione su dati Istat, 2001)
- probabilità presenza partner a <20 anni: 0,25 (fonte: elaborazione su dati Istat, 2001)
- numero medio familiari grado ascendente I grado a 43 anni: 1,44 (elaborazione su dati Istat, 2001)
- numero medio familiari grado ascendente II grado a 43 anni: 0.42 (elaborazione su dati Istat, 2001)

⁶ Rapporto 2010, Osservatorio AldAF-Unicredit-Bocconi (AUB) su tutte le aziende familiari italiane di medie e grande dimensione.

⁷ Istat, XIV Censimento Generale della popolazione, 2001.

La tavola A1 presenta la struttura familiare media di una persona fisica, in base alle ipotesi presentate.

Tav. A1

Struttura familiare media di una persona fisica – esponente aziendale

	Parenti:	n.	Affini:	n.
I grado	genitori	1,44		
	partner	0,86	suoceri	1,23
	figli	0,96	partner dei figli	0,24
II grado			nonni del partner	0,36
	nonni	0,42	fratelli del partner	0,59
	fratelli	0,69	partner dei fratelli	0,59
	nipoti	0,27	consuoceri	0,45

La tavola A2 presenta il numero medio di familiari per esponente che si determinerebbe applicando la struttura familiare-tipo della tav. A1 alle 4 definizioni di stretti familiari proposte nella simulazione del paragrafo 3.2.

Tav. A2

Numero medio di stretti familiari per esponente sotto diverse definizioni

BI	BI escluso affini II grado	BI escluso tutto II grado	BI esclusi tutti affini	IAS/Consob
8,13	6,12	4,74	4,64	1,82

A.2 La struttura del gruppo bancario

Il modo in cui un gruppo bancario è sviluppato (numero di società facenti parte del gruppo, tipologia di società, numero medio di amministratori per società, grado di sovrapposizione di incarichi all'interno dello stesso gruppo) rappresenta il secondo input per determinare il numero di stretti familiari da censire⁸.

A tal fine, sono state utilizzate le seguenti ipotesi: per le banche, si è ipotizzato un valore medio di 13 esponenti (10 amministratori e 3 sindaci); per le società finanziarie, il numero di esponenti è stato posto pari a 8 (5 amministratori e 3 sindaci); per le società non finanziarie il numero di esponenti è stato ipotizzato pari a 5.⁹

⁸ Infatti, il numero di esponenti varia notevolmente rispetto alla tipologia di società considerata: tipicamente, le banche hanno un *board* costituito da un numero di soggetti maggiore di quello delle società industriali; le società finanziarie non bancarie si pongono in una posizione intermedia.

⁹ Fonte: elaborazione degli autori su dati AUB, 2010.

È stato tenuto in considerazione il fenomeno degli incarichi multipli, per il quale la stessa persona risulta esponente di più società all'interno dello stesso gruppo, ipotizzando che in media una stessa persona ricopre 1,4 incarichi all'interno dello stesso gruppo (fonte: elaborazione degli autori su dati interni di Vigilanza – archivio Organi Sociali).

Infine, per rendere i risultati dell'analisi maggiormente rappresentativi del sistema bancario italiano, sono state individuate tre diverse categorie dimensionali di intermediario:

- gruppo di grandi dimensioni: rappresentativo di un player nazionale primario; è composto da 150 società, suddivise in 50 banche, 80 società finanziarie e 20 società strumentali/non finanziarie.
- gruppo di medie dimensioni: rappresentativo di un operatore rientrante tra i primi 20 operatori nazionali; è composto da 10 società, suddivise in 5 banche, 3 società finanziarie e 2 società strumentali/non finanziarie.
- banca individuale.